

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 rev. 5 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Ripartizione delle garanzie</b>
Riferimenti normativi	Articolo 56, comma 56.1, lettera b) e Articolo 57, comma 57.8, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

**In vigore dal 1° dicembre 2016**

## 1. Premessa

L'Articolo 56, comma 56.1, lettera b) e l'Articolo 57, comma 57.8 del Regolamento prevedono, rispettivamente, che l'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico può utilizzare parte delle garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito infruttifero in contanti) già presentate ai sensi del Titolo V della Disciplina e che tale ammontare può essere modificato in ogni momento secondo le modalità definite nelle DTF.

## 2. Modalità di utilizzo della garanzia

L'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico e che abbia già presentato una garanzia al GME può destinare parte di detta garanzia a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE purché l'operatore abbia presentato al GME una garanzia ai sensi del Titolo V della Disciplina, la quale prevede che l'importo della garanzia copre sia le partite economiche che possono sorgere sui diversi mercati dell'energia che quella relative alla PCE di cui all'articolo 57, comma 57.1, del Regolamento.

L'operatore che abbia presentato la garanzia secondo le modalità indicate nel presente paragrafo deve inoltre presentare al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero di altro soggetto munito dei necessari poteri, redatta in conformità al modello pubblicato sul sito *Internet* del GME, con l'indicazione dell'ammontare della garanzia che intende destinare:

- a) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MGP e sul MI;
- b) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MPEG;
- c) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MTE ;
- d) a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1, del Regolamento.

La quota parte della garanzia fideiussoria destinata a MTE sarà utilizzata anche a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono conseguentemente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE).

La dichiarazione in oggetto può essere ripresentata in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche, ai sensi dell'articolo 57, comma 57.8, del Regolamento.

Tale dichiarazione, ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la dichiarazione;
- b) la data come inizio di validità della ripartizione indicata nelle dichiarazioni.

Qualora tale dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE, ovvero sul mercato elettrico, il GME accoglie la richiesta previa verifica che gli importi sulla PCE e sul mercato elettrico per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore siano adeguatamente garantiti.

Nel caso in cui l'operatore non presenti alcuna dichiarazione per indicare come dovrà essere ripartito l'ammontare della fideiussione tra mercato elettrico e la PCE, l'ammontare della fideiussione viene destinato interamente alla copertura delle partite economiche di MGP e MI.

Si precisa che la quota ripartita delle fideiussioni su PCE presentate è idonea a garantire le esposizioni debitorie determinate con riferimento all'operatività su PCE che viene regolata in una data di *settlement* antecedente o coincidente con la data di scadenza della fideiussione stessa.